

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DI FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI E DENARO

Polizza N° 132523252

CIG ZC618B0CD5

La presente polizza è stipulata tra

AFC Torino S.p.A.

Partita I.V.A.:	07019070015
con sede in :	Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino
e la Compagnia Assicuratrice:	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Decorrenza della copertura :	Ore 24:00 del 31/03/2016
Scadenza della copertura :	Ore 24:00 del 31/03/2018
Frazionamento :	Annuale
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 31/03 di ogni anno
Tacito rinnovo:	NO

**SEZIONE I
DEFINIZIONI**

Nel testo della presente polizza di assicurazione che segue, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE

L'Ente pubblico, contraente assicurato.

ASSICURATO

L'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

BENI IMMOBILI

I fabbricati e/o le opere civili, edificati o loro parti, strutture tensostatiche o pneumatiche, edificati o loro parti, comprese le relative pertinenze, ovunque esistenti sul territorio italiano, di proprietà dell'Amministrazione, o dalla stessa assunti in comodato, uso o ad altro titolo, prevalentemente ubicati nel territorio dell'Amministrazione e/o in varie località della Repubblica Italiana.

BENI MOBILI

Per beni mobili si intende tutto quanto di proprietà dell'Amministrazione, nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, compresi i beni di particolare valore (quali a titolo esemplificativo e non limitativo soprammobili, quadri, dipinti, tappeti, arazzi, statue, lampadari, tappezzerie, porte, chiambrane e sovrapporte, libri e manoscritti, rarità bibliografiche, raccolte scientifiche, di numismatica, collezioni e simili o quanto di particolare valore artistico o affettivo) e i veicoli classificati dall'art. 47 del Codice della Strada, con esclusione di quelli che devono essere assicurati ai sensi del d.lgs. 209/2005 e dei natanti di proprietà o in uso all'Amministrazione.

Sono compresi in questa definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant'altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di fabbricati, edificati, locali, impianti in proprietà o in uso all'Amministrazione.

Sono compresi – salvo che risultino già coperti di assicurazione specifica – le apparecchiature elettroniche.

CONTRAENTE

L'Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

FRANCHIGIA

L'importo fisso di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'Amministrazione.

INDENNIZZO/INDENNITÀ O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.

LIMITE DI INDENNIZZO

La somma massima dovuta dalla Società.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Amministrazione.

SINISTRO


Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ O COMPAGNIA

L'impresa assicuratrice o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

VALORI IN GENERE

Denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni e simili, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, ricette mediche fustellate, gioielli e preziosi, compresi campioni, raccolte e collezioni, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare di proprietà dell'Amministrazione o di terzi.



SEZIONE II NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
--

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha durata dalle ore 24 del 31 marzo 2016 e scadenza alle ore 24 del 31 marzo 2018; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) in firma digitale da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

L'Ente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da Centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 s.m.i.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente e/o dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 31 marzo 2016.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, l'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
 Capitale sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle imprese di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012
 - R.E.A. 5111469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario
 S.p.A. Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 100006 e facente parte del
 Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Divisione 

✓ entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici – comunicata all'Intermediario - l'importo conteggiato nelle medesime.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex art. 11 e art. 12 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti dal presente articolo.

ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP.– CIG nr.**ZC618B0CD5**

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente e alla prefettura-ufficio territoriale e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ART. 5 DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative) come riportato all'articolo *SOMME ASSICURATE* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 DANNI PRECEDENTI

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere del Contraente e dell'Assicurato.

ART. 7 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, però, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 8 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente e/o l'Assicurato devono essere fatte, per il tramite dell'Intermediario, per iscritto, a mezzo di raccomandata A/R, raccomandata a mano, telefax o e-mail.

ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati dall'Amministrazione e dalla Società.

Spetta in particolare all'Amministrazione compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 12 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Amministrazione ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 13 GESTIONE DELLA POLIZZA

Alla società Aon S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del d.lgs. 209/2005 s.m.i.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore s'intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. La provvigione riconosciuta è rappresentata dall'aliquota del 8% da applicarsi sul premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 14 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempreché le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 C.P.C., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 s.m.i. le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

ART. 16 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ART. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:

.....//..... % delegataria;

.....//..... % coassicuratrice;

.....//..... % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 17 bis ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.

Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore è specificata nel contratto.

Nell'eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd's of London si precisa quanto segue.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

L'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana Lloyd's. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

SEZIONE III
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 18 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

In caso di sinistro l'Amministrazione deve:

- a) fare denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni lavorativi da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, per il tramite dell'Intermediario;
- b) sporgere denuncia alle Autorità;
- c) fornire alla Società, entro i 30 giorni lavorativi successivi, una distinta particolareggiata degli oggetti rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, unita a una copia della denuncia fatta alle Autorità;
- d) denunciare inoltre la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società - la procedura di ammortamento. Si conviene che la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato, prima delle rispettive scadenze, se previste;
- e) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, delle tracce e dei residui del sinistro.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere d) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Amministrazione deve altresì:

- f) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

L'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui.

ART. 19 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, i due periti nominano un terzo perito.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Amministrazione.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I periti decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito e metà di quelle del terzo.

ART. 21 MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI - INDENNIZZO SEPARATO

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Si conviene tra le parti che, su richiesta dell'Amministrazione, sarà applicato, per ciascuna partita, indennizzo separato, come se, ai soli fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo, i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 22 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale da inviarsi con preavviso di 120 giorni.

Nel caso in cui a esercitare tale diritto fosse la Società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza.

ART. 23 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni per il

mancato godimento o uso e di altri eventuali pregiudizi, o – se meno oneroso – il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tenere conto del degrado di vetustà, stato di conservazione e uso.

Si precisa che in eccedenza agli importi riconosciuti secondo quanto sopra descritto, per i maggiori danni che i beni mobili con particolare valore storico e/o artistico possano subire a seguito di sinistro – compresa altresì la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o perdita totale o parziale del bene – è riconosciuta un'integrazione sino al 30% dell'importo di danno risarcibile.

ART. 24 DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

Gli importi indicati all'articolo *SOMME ASSICURATE* rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (della cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata). Tali importi rappresentano anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo.

Tuttavia, in caso di sinistro la Società s'impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata.

L'Amministrazione si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

ART. 25 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Amministrazione non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, salvo le spese necessarie a riportare il bene nello stato di efficienza antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Amministrazione ha facoltà di conservare la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Amministrazione.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

ART. 26 ANTICIPI D'INDENNIZZO

Su richiesta dell'Amministrazione (presentata almeno 30 giorni lavorativi dopo la denuncia del sinistro), la Società anticiperà - entro i 30 giorni lavorativi successivi - un importo pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, calcolato sulla base di stime preliminari effettuate dalle parti o dai loro periti incaricati, sempreché il valore del danno presumibile non sia inferiore a € 1.000,00 e con il limite massimo di anticipo indennizzo di € 20.000,00 per ogni sinistro.

ART. 27 CHIUSA INCHIESTA

Qualora a seguito di un sinistro sia avviata dalle competenti Autorità un'inchiesta giudiziaria sui fatti che hanno determinato il sinistro, la Società non si avvarrà della facoltà di rinviare la liquidazione del danno sino alla presentazione del documento di chiusa inchiesta.

L'Assicurato s'impegna comunque a fornire la suddetta documentazione di chiusa inchiesta non appena predisposta dalle Autorità e a restituire alla Società quanto dalla stessa liquidato maggiorato degli interessi legali qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di esclusione della garanzia.

ART. 28 RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO

Per permettere all'Amministrazione di assolvere quanto previsto dalla legge 241/1990 s.m.i., la Società si impegna a comunicare, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di sinistro, il numero della pratica, l'ufficio e la persona incaricata.

ART. 29 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni lavorativi successivi a ogni scadenza annuale, si impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società, in tal caso, si impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui ai precedenti articoli, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dall'Intermediario.

ART. 30 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre al Contraente una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve o rifiuti entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di tale documentazione e a corrispondere il relativo importo entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione della proposta.

ART. 31 ONORARI CONSULENTI E PERITI

Sono comprese, in eccedenza ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali (compresi onorari legali) comunque necessarie a definire l'esistenza e l'entità dei danni subiti o anche finalizzate al rifacimento e alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla **SEZIONE V SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**.

SEZIONE IV
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ART. 32 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – EVENTI GARANTITI

Previa deduzione dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti e indicati alla **SEZIONE V SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**, la Società assicura:

- a) BENI MOBILI
- b) DENARO, TITOLI e VALORI in genere di proprietà dell'Amministrazione o di terzi:
 - b1) riposti e chiusi in cassaforti, armadi corazzati, registratori di cassa e simili;
 - b2) ovunque posti;
 - b3) trasportati da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori;

per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato o il tentativo di commetterlo:

- FURTO, come definito dall'art. 624 del Codice Penale;
- FURTO con strappo;
- RAPINA, come definita dall'art. 628 del Codice Penale, anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
- ESTORSIONE, come definita dall'art. 629 del Codice Penale, anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette a una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

ART. 33 SOMME ASSICURATE

La Società assicura nella forma a **primo rischio assoluto**, con rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, i beni indicati alla **SEZIONE SOMME ASSICURATE COSTITUZIONE DEL PREMIO**.

ART. 34 EFFICACIA E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

La garanzia furto è operante:

- 1) per i beni di cui all'articolo **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – EVENTI GARANTITI**, lett. a), b1) e b2), qualora gli stessi siano posti entro locali o immobili di proprietà dell'Amministrazione o in uso alla stessa;
- 2) per i beni di cui all'articolo **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – EVENTI GARANTITI** b1) e b2) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, quali, a esempio, i certificatori automatici, parcometri e simili, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura;
- 3) per i beni di cui all'articolo **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – EVENTI GARANTITI** lett. a), b1) e b2), se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili come sopra descritti mediante:
 - I) scasso, rottura, forzatura o rimozione delle porte, delle finestre, delle pareti, dei soffitti, dei lucernari;
 - II) apertura delle serrature con chiavi false o non, grimaldelli o simili arnesi, o congegni elettronici;
 - III) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;

IV) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Si conviene che durante le ore di apertura la garanzia è valida anche se non sono operanti mezzi di protezione o di chiusura dei locali, purché vi sia la presenza costante di dipendenti dell'Amministrazione o persone incaricate.

Qualora l'autore del reato si sia introdotto nei locali con modalità differenti da quanto descritto al presente articolo, punto 3) I, II, III, IV la garanzia è operante, con applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo liquidato a termini di polizza.

ART. 35 CARATTERISTICHE MISURE PROTETTIVE

La garanzia dovrà operare indipendentemente dalle caratteristiche protettive e dai mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

ART. 36 ESTENSIONI DI GARANZIA

Sono coperti i danni materiali e diretti derivanti da furto (o altro evento garantito) dei beni assicurati:

- a) agevolato con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei loro amministratori o dei loro dipendenti, degli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono. La presente estensione non comporta onere di premio per il Contraente;
- b) commessi o agevolato con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere. La presente estensione non comporta onere di premio per il Contraente;
- c) perpetrato da incaricati della sorveglianza;
- d) commesso con l'utilizzo di chiavi autentiche, purché l'autore del furto ne sia venuto in possesso in modo fraudolento;
- e) quando i beni sono riposti, chiusi a chiave, nel bagagliaio di veicoli in genere (compresi quelli dei dipendenti in servizio).

ART. 37 PARIFICAZIONE DEI DANNI

Sono parificati ai danni del furto i guasti, nonché le conseguenze di atti vandalici, causati alle cose assicurate, ai mezzi di chiusura e ai locali nell'esecuzione del reato e per tentare di commetterlo; sono inoltre indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico.

ART. 38 GARANZIA PORTAVALORI

Per il denaro, titoli e valori di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – EVENTI GARANTITI* lett. b3), la garanzia è estesa al:

- ✓ FURTO avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- ✓ FURTO con strappo;
- ✓ FURTO con destrezza, per i casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,

fino alla concorrenza delle somme indicate all'art. 33 *SOMME ASSICURATE*.

Tale garanzia è operante unicamente:

- dalle ore 5,00 alle ore 21,00;
- per le persone di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 65 anni e in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

Si precisa che sono parificati alle persone autorizzate dall'Amministrazione i dipendenti di imprese terze che svolgono attività di polizia privata o di trasporto valori.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- contratto dell'Assicuratore con il suddetto trasportatore;
- assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti nonché in qualità di accompagnatori i Carabinieri, gli agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie giurate di Istituti di vigilanza.

ART. 39 FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO*, il furto commesso con destrezza intendendosi per tale reato quello avvenuto durante le ore di apertura al pubblico con speciale abilità della persona che ha commesso il reato e anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché vi sia la costante presenza di dipendenti del Contraente o di persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati, e purché l'evento sia constatato e denunciato dal Contraente alle competenti Autorità di P.S. entro i 2 giorni lavorativi successivi al compimento del reato o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.

ART. 40 UBICAZIONE DEI RISCHI

I beni assicurati si devono intendere riposti in tutti i fabbricati – salvo ove diversamente precisato - nessuno escluso a qualsiasi titolo in uso all'Ente.

La Società si impegna a ritenere oltre alle ubicazioni attuali dell'Ente e senza obbligo di preventiva comunicazione anche quelle successivamente gestite dall'Ente stesso nel corso del periodo di assicurazione.

ART. 41 SOSTITUZIONE CHIAVI

La Società risarcisce le spese sostenute dall'Amministrazione per l'avvenuta sostituzione delle serrature di protezione dei locali contenenti i beni assicurati, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte ai fabbricati in utilizzo al Contraente a seguito di sinistro indennizzabile.

ART. 42 FURTO A SEGUITO DI INCENDIO

Si conviene che la garanzia è operante anche per furto, rapina, estorsione, atto vandalico commessi in occasione o a seguito di incendio.

ART. 43 EVENTI SOCIO POLITICI

L'assicurazione comprende i danni da furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, saccheggi, atti vandalici o dolosi compresi atti di terrorismo o di sabotaggio, dimostrazioni di folla (anche mediante l'uso di ordigni esplosivi).

ART. 44 FURTO COMMesso DA DIPENDENTI

Si conviene che la garanzia è operante anche per furto commesso da dipendenti dell'Amministrazione a condizione che:

- l'autore del fatto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o dei mezzi di difesa dei beni;
- che il sinistro avvenga a locali chiusi e in ore diverse da quelle in cui il dipendente svolge l'attività.

ART. 45 MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di denaro, quadri e oggetti d'arte) e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza, in eccedenza ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella alla **SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO**.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

ART. 46 RIFACIMENTO ARCHIVI

In eccedenza ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, la Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla **SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO**.

ART. 47 EFFETTI PERSONALI

Si conviene che la garanzia è operante anche per furto, rapina, estorsione, atto vandalico commessi a danno dei beni di dipendenti, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla **SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO**.

ART. 48 OPERE D'ARTE

Qualora per una o più opere d'arte esista una stima redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'art. 1908 del Codice Civile ed è attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima e/o per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

ART. 49 DENARO E VALORI

Denaro e titoli di credito sono valutati al loro valore nominale; qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per quanto riguarda i titoli di credito si conviene che il Contraente debba restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

ART. 50 COPPIE - INSIEMI – SERIE

In caso di danno a uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie, che non abbia colpito la restante parte della coppia, dell'insieme o della serie, la misura dell'indennizzo del danno sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia, dell'insieme o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato perdita totale della coppia, dell'insieme o della serie.

Si conviene che in caso di danno a un bene o a una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia, dell'insieme o della serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi e ottenibili.

ART. 51 FORMA DELLE GARANZIE

Le garanzie vengono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 52 COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando i tassi (per mille) di premio convenuti - che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto - e riportati alla **SEZIONE VI SOMME ASSICURATE COSTITUZIONE DEL PREMIO**, per i valori indicati in polizza.

ART. 53 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato o dagli Amministratori;
- a beni in rame e a enti all'aperto ovunque riposti.

SEZIONE V
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

Si precisa che, in ordine alle garanzie sottoelencate, operano i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
ONORARI DEI PERITI	---	---	€ 10.000,00
FURTO SENZA VIOLAZIONE DELLE DIFESE ESTERNE	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	---	--
FURTO CON DESTREZZA	---	€ 250,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno
FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI	---	€ 250,00	---
PORTAVALORI	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	---	€ 5.000,00 per anno
MAGGIORI SPESE	---	---	€ 10.000,00 per anno
RIFACIMENTO ARCHIVI	---	---	€ 10.000,00 per anno
EFFETTI PERSONALI	---	€ 100,00	€ 2.000,00 per anno

2016/03/29

**SEZIONE VI SOMME ASSICURATE
COSTITUZIONE DEL PREMIO**


Partite	Somme assicurate	Tasso lordo pro mille		Premio lordo annuo
Beni mobili	€ 50.000,00	60		€ 3.000,00
Denaro e valori in cassaforte	€ 5.000,00	20		€ 100,00
Denaro e valori ovunque posti	€ 5.000,00	70		€ 350,00
Denaro e valori trasportati	€ 5.000,00	35		€ 175,00
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO				€ 3.625,00
Premio Netto € 2578,46	Accessori € 386,77	Premio Imponibile € 2.965,23	Tasse € 659,77	Premio lordo € 3.625,00

Torino, 29 marzo 2016

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione la Fondiaria

Agente Generale



La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno 29/03/2016 in TORINO
Formano parte integrante della polizza n. 18 fogli dattiloscritti.

Il premio semestrale, dovuto alla firma della presente polizza, di Euro 3.625,00 è stato registrato e vi è regolare copertura dalle ore 24 del 31/03/2016.

L'agente /Esattore



ENTE: AFC Torino S.p.A

CIG ZC618B0CD5

Appendice -----

Delegataria UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Agenzia Torino Centro 53424

Decorrenza 31/03/2016

Polizza n. 132523252

Differimento incasso 60gg

Broker AON S.p.A.

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.**Agenzia TORINO CENTRO 53424**email: comunicazioni@pec.gaglia.it

Il sottoscritto Livio GAGLIA, nato a Torino, Provincia di Torino, il 25/08/1951, in qualità di **Agente Generale Procuratore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione La Fondiaria**, dell'Agenzia Generale TORINO CENTRO (53424), corso Tassoni 25, 10143 TORINO, C.F. GGLLVIS1M25L219J - P.I. 05342180014

DICHIARA

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 " Piano straordinario contro le mafie, e successive modifiche, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 della citata legge, ed a tale fine comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato

- denominazione banca: **INTESA SANPAOLO S.p.A.**
- Sede: **Piazza Carlo Emanuele II 13/a TORINO (TO)**
- numero di conto **100000002017** - codice IBAN: **IT98I030690103610000002017**
- Intestazione **Gaglia Livio Agente Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Dati anagrafici della persona delegata ad operare sul medesimo conto:

Nome Fiorenza	Cognome Bracco	C.F. BRCFNZ53L70L219I
nato il 30/07/1953	a Torino provincia To	carica Procuratore
Nome Stefano	Cognome Gaglia	C.F. GGLSFN81M02L219U
nato il 02/08/1981	a Torino provincia To	carica Procuratore
Nome Silvestro	Cognome Pietrafesa	C.F. PTRSVS59P16L219Z
nato il 16/09/1959	a Torino provincia To	carica Subagente

Torino, 31 marzo 2016

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione la Fondiaria
Agente Generale**PER RICEVUTA**